

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 101/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 9 marzo 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Itolo Poppo - Presidente; Avv. Fabio Di Cagno, Dott. Agostino Chiappiniello - Componenti; - Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. EBOLITANA CALCIO 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.04.2018 INFLITTA AL CALC. COULIBALY KASSOUM SEGUITO GARA EBOLITANA/CITTÀ DI GELA DEL 18.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018)

La C.S.A. sentito l'arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Ebolitana Calcio 1925 di Eboli (Salerno), riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA AUDACE CERIGNOLA/POTENZA DEL 18.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.r.l. Potenza Calcio di Potenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETÀ F.C. RIETI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA SFF ATLETICO/RIETI DEL 18.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Rieti di Rieti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. BRC 1996 CAS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. CAPPONI EMANUELA SEGUITO GARA ASD BRC 1996/ASD VIS FONDI DEL 18.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 563 del 21.02.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. BRC 1996 CAS di Ciampino (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/SANCATALDESE CALCIO DELL'11.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. F.C. Isola Capo Rizzuto di Isola Capo Rizzuto (Crotone).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/NOCERINA DEL 18.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. F.C. Isola Capo Rizzuto di Isola Capo Rizzuto (Crotone).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PELLIZZI FRANCESCO SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/NOCERINA DEL 18.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. F.C. Isola Capo Rizzuto di Isola Capo Rizzuto (Crotone).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Itolo Poppo - Presidente; Avv. Fabio Di Cagno, Dott. Lucio Molinari - Componenti; - Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

8. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SFF ATLETICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IOLI FEDERICO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ALBALONGA/SFF ATLETICO DEL 17.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 21.2.2018)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. SFF Atletico di Fiumicino (Roma), riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C. REZZATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TAGLIANI MASSIMILIANO SEGUITO GARA REZZATO/CISERANO DEL 21.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 22.2.2018)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Rezzato di Rezzato (Brescia), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

ORDINANZA

10. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D.C. GOZZANO SSDRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA VARESE/GOZZANO DEL 21.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 22.2.2018)

La C.S.A., letti gli atti del procedimento relativo al reclamo della società A.S.D.C. GOZZANO SSDRL avverso l'ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale, "per avere persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, fatto indebito ingresso nell'area degli spogliatoi dove colpiva con un pugno al volto un addetto alla sicurezza rompendogli gli occhiali..."

Ritenuto che appare necessario approfondimento istruttorio al fine di chiarire l'esatta dinamica dell'evento sentendo anche i testimoni oculari così da esplicitare le modalità della colluttazione, nonché il luogo in cui essa è avvenuta, **TRASMETTE** alla Procura Federale per le opportune indagini.

III COLLEGIO

Avv. Italo Poppo - Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Dott. Alfredo Maria Becchetti - Componenti; - Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

11. RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. CITTA' DI GELA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BRUGALETTA SIMONE SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA/PALMESE DEL 25.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Città di Gela di Gela (Caltanissetta).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

12. RICORSO DELLA SOCIETÀ S.C. TRESTINA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARCONI KEVIN SEGUITO GARA MEZZOLARA/S.C. TRESTINA DEL 21.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 101 del 22.2.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.C. Trestina A.S.D. di Trestina (Perugia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

13. RICORSO DEL CALCIATORE BOCCHETTI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ERCOLANESE/GELBISON VALLO DELLA LUCANIA DEL 24.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 67 del 28.2.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bocchetti Francesco.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

14. RICORSO DELLA SOCIETÀ CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D'ALTERIO SALVATORE SEGUITO GARA CAVESE/POMIGLIANO DEL 25.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Cavese 1919 S.r.l. di Cava de Tirreni (Salerno), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 9 marzo 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini